



COMUNE DI GHEMME

PROVINCIA DI NOVARA
C.A.P. 28074 – CODICE FISCALE 00167670033

Ordinanza N. 1/2013

PROT. 821

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- che l'ormai imminente periodo del Carnevale ripropone, come per gli anni passati, non lievi problematiche derivanti dai comportamenti poco civili di taluni soggetti, i quali, muniti di uova, "bombolette spray", buste, palloncini gonfiabili e sostanze imbrattanti, li lanciano contro persone o veicoli in transito sulla pubblica via, ovvero le spargono sulla sede stradale;
- che tali comportamenti, oltre a recare disturbo ai cittadini e pregiudizio per la quiete pubblica, determinano sovente, l'insorgere di concrete situazioni di pericolo per la incolumità delle persone e la sicurezza della circolazione stradale;
- che l'art. 15 comma 1 Lett. "f" e 3 del D. Lgs. 30.4.1992 nr 285 fa divieto di "gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze", con la conseguente applicazione, al trasgressore, della sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 99,00;
- che l'art. 192 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 proibisce "l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo" con la conseguente applicazione, al trasgressore della sanzione amministrativa da € 55,00 ad € 155,00 stabilita dall'art. 255 comma 1 del D. Lgs. citato;

RITENUTO

necessario ed opportuno procedere, per la parte di competenza, alla adozione di provvedimenti urgenti che valgano, nella attuale situazione, a prevenire l'insorgenza di pericoli per l'incolumità dei cittadini e la sicurezza della circolazione stradale;

VISTI:

- l'art. 54 D. Lgs. 18.8.2000 nr 267;
- il D. Lgs. 30.4.1992 nr 285;
- il D. Lgs. 152/2006;
- il Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

che, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento e sino al 12 febbraio 2013, sia fatto divieto a chiunque di gettare in luogo pubblico, ovvero lanciare contro passanti o veicoli in transito sulla pubblica via, sostanze imbrattanti, il contenuto di "bombolette spray" e/o materiale di qualsiasi genere che possano recare danno alle persone e cose, oltre a costituire pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;

AVVERTE

che per la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è prevista, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000 nr 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, fatta salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per illeciti amministrativi o penali concorrenti, eventualmente accertati;

La presente ordinanza è resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo one-line del comune ed affissione all'Albo Pretorio del Comune di Ghemme.

I trasgressori alle norme sopra riportate saranno puniti a termini di Legge.

Ai sensi del 4° comma dell' art. 3 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

Ghemme, 21/01/2013

